



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Alle Direttrici e ai Direttori
Alle e ai Presidenti
delle Accademie di Belle Arti
dei Conservatori di Musica
dell'Accademia Nazionale di Danza
dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche
del Politecnico delle Arti
LORO SEDI

OGGETTO: Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo, tecnici di laboratorio, modelli viventi. Reclutamento e stato giuridico.

INDICE DEI CONTENUTI

1. Riferimenti normativi
2. Stabilizzazione
3. Concorsi
4. Variazioni di organico e tempistica del reclutamento
5. Insufficienza di organico
6. Stato giuridico del personale

RIFERIMENTI NORMATIVI

I profili sono stati introdotti e disciplinati dal [CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024](#), agli articoli 162 (Modelli viventi), 163 (Tecnici di laboratorio), 164 (Accompagnatori al pianoforte o al clavicembalo) e 177 (Indennità professionale per tecnici e accompagnatori).

Le specifiche professionali di ciascuna figura, i requisiti di accesso e gli ambiti professionali sono stati disciplinati dal [Contratto Integrativo Nazionale del 4 aprile 2024](#), agli articoli 8 (Modelli viventi), 9 (Tecnici di laboratorio) e 10 (Accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo).

La sorveglianza sanitaria prioritaria per il personale esposto ad agenti chimici o rumore (alcuni tecnici di laboratorio) o a funzioni comportanti attività fisica prolungata e/o ripetitiva (accompagnatori al pianoforte e modelli viventi) è disciplinata dall'[Accordo per](#)



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

[la tutela della salute nell'ambiente di lavoro](#), all'articolo 7 (commi 4 e 5), nonché dal d.lgs. 81/2008.

Il reclutamento delle figure tecniche è disciplinato dal [DM n. 430 del 9 febbraio 2024](#), e in particolare dall'articolo 5, i cui commi 2-6 riguardano le procedure di stabilizzazione del personale che abbia superato un concorso pubblico per esami (o esami e titoli), mentre il comma 7 riguarda i concorsi. Dal 2025/2026 il reclutamento sarà disciplinato dal regolamento in fase di approvazione.

STABILIZZAZIONE

Il reclutamento prevede due fasi:

- 1) procedura di stabilizzazione;
- 2) concorso (in caso residuo di posti vacanti in seguito alle stabilizzazioni).

La procedura di stabilizzazione è analoga a quella ordinariamente seguita per il personale dell'area III o dell'area EQ che matura i 36 mesi di servizio, avendo la medesima fonte normativa (Articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge n. 104/2013).

Ogni Istituzione è tenuta a pubblicare un avviso per acquisire le istanze di stabilizzazione.

Può partecipare alla procedura chi abbia tutte le seguenti caratteristiche:

- a. sia in servizio nell'Istituzione a cui fa istanza di stabilizzazione, o sia stato in servizio nel 2022/2023 o nel 2023/2024 in tale Istituzione;
- b. abbia maturato tre anni di servizio presso Istituzioni AFAM;
- c. i tre anni di servizio siano stati prestati in seguito al superamento di una procedura selettiva pubblica per esami o per esami e titoli¹.

Per l'accesso alla stabilizzazione non sono richiesti ulteriori requisiti né titoli e non vengono poste limitazioni relative agli ambiti professionali.

Un anno di servizio viene riconosciuto quando all'interno di un anno accademico si sono prestate 150 ore di servizio (anche sommando servizi prestati in diverse Istituzioni, purché sempre a fronte di una procedura selettiva per esami o per esami e titoli) con contratto di lavoro flessibile, o 180 giorni in caso di contratto a tempo determinato.

¹ In caso di proroghe di contratti precedenti, il servizio si intende prestato a fronte di procedura selettiva per esami o per esami e titoli se il contratto originario (il primo di quelli prorogati) è stato stipulato a fronte di procedura selettiva per esami o per esami e titoli. Lo stesso vale in caso di proroga della graduatoria.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

La graduatoria viene stilata **tenendo conto esclusivamente dei servizi prestati** (sempre a fronte di procedura selettiva per esami o per esami e titoli), ordinandola in base al numero di anni di servizio. A parità di anni di servizio, si valutano le ore svolte negli anni accademici in cui non si raggiungono le 150 ore (o i giorni svolti negli anni accademici in cui non si raggiungono i 180 giorni, in caso di rapporti a tempo determinato²). In caso di ulteriore parità, si valutano altresì le ore eccedenti le 150 per gli anni già riconosciuti (o i giorni eccedenti i 180 per i contratti a tempo determinato). In caso di ulteriore parità, precede il più giovane d'età.

ESEMPIO

Sig. Rossi

2020/21: 170 ore = 1 anno

2021/22: 150 ore = 1 anno

2022/23: 220 ore = 1 anno

2023/24: 80 ore

Sig. Verdi

2020/21: 170 ore = 1 anno

2021/22: 150 ore = 1 anno

2022/23: 150 ore = 1 anno

2023/24: 80 ore

Sig. Bianchi

2020/21: 150 ore = 1 anno

2021/22: 150 ore = 1 anno

2022/23: 115 ore

2023/24: 150 ore = 1 anno

Sig. Blu

2020/21: 150 ore = 1 anno

2021/22: 150 ore = 1 anno

2022/23: 150 ore = 1 anno

2023/24: 150 ore = 1 anno

Graduatoria:

1) Sig. Blu (4 anni)

2) Sig. Bianchi (3 anni + 115 ore)

3) Sig. Rossi (3 anni + 80 ore; nei 3 anni riconosciuti ha 90 ore oltre le 150 annuali)

4) Sig. Verdi (3 anni + 80 ore; nei 3 anni riconosciuti ha 20 ore oltre le 150 annuali)

CONCORSI

In caso residuino posti vacanti al termine delle procedure di stabilizzazione (ivi compreso il caso in cui presso l'Istituzione non vi sia alcuna unità di personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione), il reclutamento avviene per concorso a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali.

² In caso di compresenza in graduatoria di soggetti con contratti a ore e di soggetti con contratti a tempo determinato (o in caso di soggetto con contratti misti), occorre convertire i periodi a tempo determinato in ore di servizio applicando la formula: "GIORNI / 180 x 150".



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

I concorsi si svolgono sulla base di quanto disciplinato dal DPR 487/1994 (come modificato dal DPR 82/2023), nonché sulla base di quanto definito dall'art. 5 co. 7 del DM 430, ossia:

- 1) possibilità di convenzionarsi con altre Istituzioni (nel limite massimo di tre regioni limitrofe) per procedure comuni (lett. a);
- 2) indizione del bando da parte del Direttore (lett. b), posto che la natura delle figure (che effettuano attività di supporto alla didattica) e la necessità di programmare le attività di reclutamento presuppongono un previo coinvolgimento del Consiglio Accademico e del Consiglio d'Amministrazione;
- 3) previsione, nei bandi di concorso, che la rinuncia al posto implica la cancellazione dall'eventuale graduatoria e la decadenza da ogni beneficio (lett. c);
- 4) accesso alle procedure concorsuali (lett. d) dei soggetti in possesso dei seguenti titoli di studio (o di titoli esteri equivalenti/equipollenti):
 - a. per modelli viventi: diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - b. per tecnici di laboratorio: laurea triennale o diploma accademico di I livello in una o più discipline relative alla posizione da ricoprire, con possibilità di richiedere ulteriori specifici titoli di studio o professionali in base al profilo richiesto;
 - c. per accompagnatori: diploma accademico di II livello in maestro collaboratore o pianoforte o clavicembalo e tastiere storiche o fortepiano o pianoforte jazz³;
 - d. per accompagnatori alle percussioni per la danza: diploma accademico di II livello in strumenti a percussione;
- 5) previsione di due prove di natura pratica e/o teorica, di cui, per il profilo di accompagnatore al pianoforte e al clavicembalo e per il profilo di tecnico di laboratorio, almeno una di natura pratica (lett. g);
- 6) previsione che, nell'ambito della valutazione dei titoli, sia valorizzata l'esperienza maturata, da definirsi nel bando in termini di tipologia e durata (lett. h).

In caso vi sia personale titolare di rapporti a tempo determinato che abbia maturato tre anni di servizio e che non abbia avuto accesso alla stabilizzazione, nei concorsi occorrerà inserire una riserva di posti (non superiore al 40% dei posti relativi a profili tecnici messi a concorso) per tale personale (art. 35, co. 3-bis, d.lgs. 165/2001).

Inoltre, nel limite del 50% dei posti relativi a profili tecnici messi a concorso nel medesimo anno accademico (anche all'interno di procedure di reclutamento congiunte), occorrerà

³ Tutti i titoli riportati consentono l'accesso ai concorsi da accompagnatore, a prescindere dall'ambito professionale. Per specifici ambiti professionali è possibile prevedere ulteriori titoli che consentano l'accesso, purché si tratti di diplomi accademici di II livello.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

prevedere l'attribuzione di un apposito punteggio a chi abbia maturato tre anni di servizio con contratto flessibile nell'Istituzione.

Per tecnici di laboratorio e accompagnatori, i bandi potranno contenere l'eventuale indicazione dell'ambito professionale (o degli ambiti professionali) di interesse, riportati nel Contratto Integrativo Nazionale. È possibile mettere a bando posti senza specifico ambito professionale, così come combinare più ambiti. Non è invece possibile definire ambiti ulteriori e/o diversi da quelli definiti dal citato Contratto. Si rammenta che, nei modi che ciascun Conservatorio individuerà in ragione della propria autonomia, deve essere garantito l'accompagnamento pianistico alle classi di canto.

VARIAZIONI DI ORGANICO E TEMPISTICA DEL RECLUTAMENTO

Sono state di recente acquisite le delibere di approvazione dell'organico, mediante le quali sono stati inserite le nuove figure tecniche nella dotazione organica delle Istituzioni.

Ai sensi del DPR 132/2003, la variazione di organico deve ora essere approvata, per ciascuna Istituzione, con decreto direttoriale del MUR, previa acquisizione del concerto della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica.

Ogni posto inserito in organico con i fondi ripartiti dal DM 430 è corredato delle relative facoltà assunzionali, che verranno caricate nella piattaforma telematica in seguito all'adozione del citato decreto che approva la dotazione organica.

Il reclutamento a tempo indeterminato potrà avvenire esclusivamente in seguito all'adozione e registrazione del citato decreto. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, dovrà essere avviata la procedura di stabilizzazione mediante la pubblicazione del relativo avviso.

Nelle more dell'adozione del decreto che approva la dotazione organica, i contratti in essere, con scadenza al 31 ottobre 2024, possono continuare a produrre i propri effetti. Laddove vi siano contratti con scadenza precedente è possibile prorogarli fino al 31 ottobre 2024.

Qualora il personale in servizio abbia già maturato i requisiti per la stabilizzazione, è possibile stipulare **contratti a tempo determinato** annuali (con termine fissato al 31 ottobre 2024, salvo cessazione anticipata per stabilizzazione dell'interessato) sui posti deliberati. A tal fine le Istituzioni possono già costituire la graduatoria di stabilizzazione (previo avviso) e procedere alla stipula in base all'ordine di tale graduatoria.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Per la successiva stipula dei contratti a tempo indeterminato, in seguito alla pubblicazione del decreto che approva l'organico, la procedura dovrà necessariamente essere riattivata, con costituzione di una nuova graduatoria⁴ ai fini dell'effettiva stabilizzazione.

Chi rifiuta il contratto a tempo determinato nel 2023/24 ha comunque diritto a essere incluso nella graduatoria di stabilizzazione e a stipulare il conseguente contratto a tempo indeterminato.

Qualora residuino posti vacanti (ivi compreso il caso in cui presso l'Istituzione non vi sia alcuna unità di personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione), è possibile avviare da subito i concorsi, con le seguenti specifiche da prevedere nel bando:

- 1) l'assunzione a tempo indeterminato è subordinata all'adozione e registrazione del decreto che approva l'organico, nonché al fatto che – ad esito delle procedure di stabilizzazione – residuino posti vacanti;
- 2) nelle more è possibile costituire rapporti a tempo determinato.

INSUFFICIENZA DI ORGANICO

Laddove vi siano esigenze tecniche a cui non è possibile fare fronte con i posti in organico, previa delibera del CdA e comunque senza vincolo di subordinazione, le Istituzioni possono procedere, mediante **procedura selettiva pubblica**, al conferimento di incarichi attraverso contratti di prestazione d'opera, con oneri a carico del proprio bilancio.

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Nel rinviare alle previsioni contenute nel CCNL, si specifica quanto segue.

Le 12 ore di preparazione musicale degli accompagnatori si svolgono al di fuori delle Istituzioni, fatta salva la possibilità per gli stessi di svolgere tutte o parte di tali ore all'interno dell'Istituzione, compatibilmente con le disponibilità di spazi e strumenti.

È possibile prevedere il reclutamento di figure part-time (con prestazione lavorativa non inferiore al 50%), così come è possibile concordare tra Istituzione e lavoratore il passaggio da full-time a part-time e viceversa, nel rispetto delle previsioni normative e contrattuali in materia. Si rammenta che i posti in organico sono necessariamente a tempo pieno, anche in presenza su tale posto di un'unità di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

⁴ La nuova graduatoria di stabilizzazione terrà quindi conto dei servizi prestati da maggio a ottobre 2024.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

I lavoratori con rapporto part-time pari al 50% possono svolgere ulteriori attività lavorative, anche di natura subordinata, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. 165/2001 (art. 53) e della L. 62/1996⁵.

I lavoratori con rapporto full-time o part-time superiore al 50% che intendano svolgere attività extra-istituzionali sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (salvo per le attività elencate al comma 6, tra cui docenza e ricerca scientifica). Si rammenta che ai fini dell'autorizzazione l'Istituzione verifica l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi⁶, non rilevando invece altre e diverse valutazioni di carattere squisitamente soggettivo. Non sono autorizzabili attività regolate con contratto di natura subordinata o che prevedano cariche in società costituite a fini di lucro, mentre sono autorizzabili, tra le altre, attività intellettuali e artistiche.

Considerato che i modelli viventi in servizio a tempo determinato nell'anno accademico 2023/24 hanno un inquadramento e uno stato giuridico (ivi compreso l'orario di lavoro) diverso da quello previsto dal CCNL del 18 gennaio 2024, si segnala l'esigenza che l'attuale contratto di lavoro permanga fino alla naturale conclusione e che il nuovo inquadramento sia applicato in occasione dell'anno accademico 2024/2025, in cui il reclutamento dovrà avvenire ai sensi del DM 430.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
dott. Michele Covolan

⁵ Come da lettura di sistema offerta dalla sentenza Cass. Civ. Sez. Lavoro n. 22497/2022.

⁶ Ad esempio: attività di lezioni private nei confronti di studenti della medesima Istituzione.